



Termine di referendum: 8 aprile 2023 (1° giorno feriale: 11 aprile 2023)

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS

(Sviluppi dell'acquis di Schengen)

del 16 dicembre 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2022²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. lo scambio di note dell'11 agosto 2021³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1134 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti;
- b. lo scambio di note dell'11 agosto 2021⁴ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1133 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE)

¹ RS 101

² FF 2022 1421

³ FF 2022 1423

⁴ FF 2022 1424

2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione agli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato 1 è adottata.

Art. 3

Il coordinamento è disciplinato nell'allegato 2.

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato 1.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022

La presidente: Brigitte Häberli-Koller
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 29 dicembre 2022

Termine di referendum: 8 aprile 2023

Allegato 1
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}, nota a piè di pagina⁷

¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

^{abis}. se richiesto, dev'essere in possesso di un visto o di un'autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/1240⁸ (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

Art. 7 cpv. 3, primo periodo, nota a piè di pagina⁹

³ Se, conformemente al codice frontiere Schengen¹⁰, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. ...

⁶ RS 142.20

⁷ FF 2020 6963

⁸ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

⁹ FF 2020 6963

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

Art. 68a cpv. 2, nota a piè di pagina

² I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 o di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM sono inseriti nel SIS dall'autorità competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/1861¹¹.

Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina¹²

¹ Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226¹³, i dati personali dei cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

Art. 103c cpv. 2, frase introduttiva, e lett. e ed f, nonché 3

² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

- e. il Protocollo del DFAE e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra (Missione svizzera a Ginevra): al fine di esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera di cittadini di Stati terzi nell'ambito del rilascio di carte di legittimazione;
- f. le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza: al fine di verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un visto valido per soggiorni di breve durata.

³ Le autorità di cui al capoverso 2 lettere a–c hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.

¹¹ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

¹² FF 2021 674

¹³ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

*Art. 108c cpv. 3*¹⁴

³ L'unità nazionale ETIAS della Svizzera procede agli accertamenti necessari qualora dal confronto dei dati di un richiedente un visto o un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio con l'elenco di controllo ETIAS risulti un riscontro positivo. Comunica alla competente autorità svizzera gli eventuali rischi per la sicurezza interna entro sette giorni dal ricevimento dell'avviso automatico del C-VIS.

*Art. 108e cpv. 2 lett. c–e*¹⁵

² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'ETIAS:

- c. le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza, per verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida;
- d. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, per esaminare le domande di visto e prendere le pertinenti decisioni secondo il Codice dei visti;
- e. la SEM, il Protocollo del DFAE, la Missione svizzera a Ginevra e le autorità cantonali e comunali di migrazione, per esaminare le condizioni d'entrata e di soggiorno di cittadini di Stati terzi in Svizzera e prendere le pertinenti decisioni.

*Art. 109a cpv. 1*¹⁶, *1bis*¹⁷, *2, frase introduttiva, e lett. f–h, 3, frase introduttiva, e lett. a, nonché 4 e 5*

¹ Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti e i dati sui titoli di soggiorno di cittadini di Stati terzi raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008¹⁸.

^{1bis} I dati di identità dei richiedenti il visto o il titolo di soggiorno, i dati relativi ai documenti di viaggio nonché i dati biometrici del C-VIS sono registrati automaticamente nel CIR.

² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

¹⁴ FF 2020 6963

¹⁵ FF 2020 6963

¹⁶ FF 2021 674

¹⁷ FF 2021 674

¹⁸ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

- f. la SEM, le autorità cantonali di migrazione competenti per il rilascio di titoli di soggiorno e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: al fine di rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio;
- g. il Protocollo del DFAE e la Missione svizzera a Ginevra: al fine di rilasciare carte di legittimazione;
- h. le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza: al fine di verificare la validità dei visti o dei titoli di soggiorno.

³ Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. *Concerne soltanto il testo tedesco*

⁴ La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 22^{terdecies} paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 767/2008.

⁵ Le autorità di cui al capoverso 3 lettere a, b e d possono accedere online al C-VIS ai fini dell'identificazione di persone che sono vittime della tratta di esseri umani, di incidenti o di catastrofi naturali nonché di persone scomparse secondo l'articolo 22^{septdecies} del regolamento (CE) n. 767/2008.

Art. 109b cpv. 1, 2, frase introduttiva, e lett. b ed e, nonché 2^{bis}–4

¹ La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all'allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi automaticamente al C-VIS attraverso l'interfaccia nazionale (N-VIS) e dal C-VIS a ORBIS.

² ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

- b. immagine del viso e impronte digitali del richiedente;
- e. dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il regolamento (UE) 2018/1861¹⁹ o il regolamento (UE) 2018/1860²⁰.

^{2bis} ORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.

¹⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 68a cpv. 2

²⁰ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

³ Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le seguenti autorità sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare dati in ORBIS:

- a. la SEM;
- b. le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni;
- c. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze;
- d. la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE;
- e. l'UDSC e i posti di confine delle autorità di polizia cantonali, per rilasciare visti eccezionali.

⁴ Le autorità di cui al capoverso 3 sono tenute a inserire e trattare i dati dei richiedenti il visto da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008²¹.

Art. 109d, nota a piè di pagina

Gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008²² possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3.

Art. 109e lett. k e l

Il Consiglio federale disciplina:

- k. le restrizioni all'obbligo d'informazione in relazione ai pareri dell'unità nazionale VIS o dell'unità nazionale ETIAS concernenti la sicurezza interna;
- l. i dati trasmessi automaticamente al C-VIS nel caso di una domanda di visto per un soggiorno di lunga durata o di una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

Inserire gli art. 109e^{bis}–109e^{quater} prima del titolo della Sezione 2

Art. 109e^{bis} Unità nazionale VIS

¹ In quanto unità nazionale VIS secondo l'articolo 9^{quinquies} del regolamento (CE) n. 767/2008²³, la SEM effettua entro due giorni la verifica manuale dei riscontri nel settore della polizia relativi a persone che hanno presentato domanda di visto, di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio o di una carta di legittimazione del DFAE.

²¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

²² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

²³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

² La SEM può richiedere ulteriori informazioni sulla persona in questione presso l'Ufficio SIRENE o un'altra autorità. Se, al termine della verifica, risulta che sussiste una minaccia per la sicurezza pubblica, la SEM ne informa le autorità competenti in materia di visti o di soggiorno trasmettendo loro un parere motivato entro sette giorni dalla ricezione dell'avviso automatico del C-VIS.

³ Se il riscontro positivo non è corretto, i dati sono immediatamente cancellati.

Art. 109^{eter} Utilizzo di dati del C-VIS nel quadro del SIS

¹ Le autorità competenti per la segnalazione di persone scomparse o vulnerabili secondo l'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862²⁴ possono richiedere i relativi dati personali del C-VIS alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol per adempiere tale compito.

² In caso di riscontri positivi in relazione a segnalazioni nel SIS risultanti dall'utilizzo di dati del C-VIS conformemente al capoverso 1, le autorità di protezione dei minori e degli adulti e le autorità giudiziarie possono richiedere alla SEM i dati del C-VIS di cui necessitano per adempiere i loro compiti.

Art. 109^{equater} Comunicazione di dati del C-VIS a terzi

¹ I dati registrati nel C-VIS non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

² La SEM può tuttavia trasmettere questi dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen o a un'organizzazione internazionale se i dati sono necessari per accertare l'identità di cittadini di Stati terzi tenuti a ritornare nel loro Paese o nel quadro di una procedura di concessione dell'asilo a un gruppo di rifugiati secondo l'articolo 56 LAsi²⁵ e se le condizioni di cui all'articolo 31 paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 767/2008²⁶ sono soddisfatte.

³ Le autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3 possono trasmettere questi dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen o a un'organizzazione internazionale in casi eccezionali d'urgenza in cui sussiste un pericolo imminente riconducibile a un reato di terrorismo o un pericolo imminente per la vita riconducibile a un reato grave secondo l'articolo 31 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 767/2008.

²⁴ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1133, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.

²⁵ RS 142.31

²⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

Art. 110 cpv. 1, frase introduttiva, note a piè di pagina²⁷

¹ Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817²⁸ e (UE) 2019/818²⁹ contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublinko:

Art. 110c cpv. 1 lett. c^{bis}³⁰

¹ Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:

c^{bis}. la SEM, il Protocollo del DFAE, la Missione svizzera a Ginevra e le competenti autorità cantonali di migrazione, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale del C-VIS relativo al rilascio di un titolo di soggiorno;

2. Legge federale del 20 giugno 2003³¹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Inserire prima del titolo della Sezione 5

Art. 15a Trasmissione di dati al C-VIS

¹ I dati personali relativi a procedure di autorizzazione e titoli di soggiorno possono essere trasmessi automaticamente al sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008³².

²⁷ FF 2021 674

²⁸ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

²⁹ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

³⁰ FF 2021 674

³¹ RS 142.51

³² Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli e il contenuto della trasmissione dei dati al C-VIS per i titoli di soggiorno rilasciati a cittadini di Stati terzi e riguardanti permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

3. Legge federale del 13 giugno 2008³³ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 16 cpv. 5 lett. e^{bis}

⁵ I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

e^{bis}. il Protocollo del DFAE e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra, per esaminare le condizioni d'entrata e di soggiorno in Svizzera di cittadini di Stati terzi nell'ambito del rilascio di carte di legittimazione;

Art. 16a cpv. 1, frase introduttiva, note a piè di pagina³⁴

¹ Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817³⁵ e (UE) 2019/818³⁶ contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublinko:

³³ RS 361

³⁴ FF 2021 674

³⁵ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

³⁶ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

Allegato 2
(art. 3)

Coordinamento

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 16 dicembre 2005³⁷ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; allegato 1, n. 1) o quella contestuale al decreto federale del 16 dicembre 2022³⁸ che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso ad altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS; allegato, n. 1), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, la disposizione qui appresso della LStrI ha il tenore seguente:

*Art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}*³⁹

¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

- a^{bis}. se richiesto, dev'essere in possesso di un visto secondo il regolamento (CE) n. 810/2009⁴⁰ o di un'autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/1240⁴¹ (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

³⁷ RS 142.20

³⁸ FF 2022 3212

³⁹ FF 2020 6963

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

⁴¹ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

Inoltre, all'entrata in vigore del presente decreto federale si applica quanto segue:

1. Le note a piè di pagina 24 (art. 109^{eter} cpv. 1 LStrI; allegato 1, n. 1), 29 (art. 110 cpv. 1, frase introduttiva, LStrI) e 36 (art. 16a cpv. 1, frase introduttiva, LSIP; allegato 1, n. 3) terminano come segue:

«[...]; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.»

2. Le note a piè di pagina 11 (art. 68a cpv. 2 LStrI; allegato 1, n. 1), 13 (art. 103b cpv. 1 LStrI), 18 (art. 109a cpv. 1 LStrI), 20 (art. 109b cpv. 2 LStrI), 28 (art. 110 cpv. 1, frase introduttiva, LStrI), 32 (art. 15a cpv. 1 LSISA; allegato 1, n. 2), e 35 (art. 16a cpv. 1, frase introduttiva, LSIP; allegato 1, n. 3) terminano come segue:

«[...]; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.»